

LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E 'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI *ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VALLE VERSA*

AREA AMMINISTRATIVA

- **L'ISCRIZIONE**

Le iscrizioni dei minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico: D.P.R n. 349/99, art. 45; C:M: del marzo 2000, n. 87; C:M: del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n.87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado: **art. 45 del D.P.R. n. 394/99**

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

- **LA DOCUMENTAZIONE**

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'Istituto in apposita lingua di origine.

- ✓ Permesso di soggiorno e documenti anagrafici: nel caso in cui il permesso di soggiorno non fosse in possesso della famiglia dell'alunno il Dirigente Scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Per i documenti anagrafici (**carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza**) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornati, il diritto all'autocertificazione: **Legge n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98** fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

Nel caso di discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per se valide – (ad es. per quanto riguarda i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.

In mancanza dei documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.

Qualora la scuola riscontri un caso di minori “non accompagnati” (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza a affidamento, ovvero di rimpatrio assistito: **art. del D.L.vo. n. 286/98**

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. I figli di coppie miste possono avere la doppia cittadinanza.

- ✓ Documenti sanitari: il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. I Dirigenti degli Istituti Statali e non Statali sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la

presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Dirigente d'Istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza. (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

- ✓ Documenti scolastici: è richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese di origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ne ha la responsabilità, attestante la classe e il tipo d'Istituto frequentato. Il Dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno. Il documento scolastico, qualora redatto in lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese. Può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

AREA COMUNICATIVA-RELAZIONALE

L'Istituto, essendo consapevole dell'importanza dell'accoglienza degli alunni e delle rispettive famiglie straniere, dispone di un Protocollo di Accoglienza e di una Commissione Intercultura formata da un gruppo ristretto di docenti in costante formazione.

- ✓ Protocollo di accoglienza: è predisposto dalla Commissione Intercultura in collaborazione con la Commissione Qualità e deliberato dal Collegio Docenti. È composto da una serie di indicazioni e viene integrato o modificato annualmente sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del protocollo consente di attuare in modo operativo le normative contenute **nell'art. 45**

del D.P.R. 31/08/99 n. 394 intitolato "Iscrizione Scolastica" e le Circolari Ministeriali n. 87 del 23/03/2000 e n. 3 del 05/01/2001.

Obiettivi del Protocollo di accoglienza:

1. condividere con le famiglie e le istituzioni i criteri da adottare per accogliere gli alunni stranieri favorendo un clima di serena attenzione.
2. sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.
3. accompagnare gli alunni nel percorso scolastico e supportarli nelle eventuali difficoltà

Modalità di iscrizione:

L'incaricato della segreteria:

- consegna l'opuscolo scritto nella lingua di appartenenza ed in lingua italiana che illustra le caratteristiche della nuova realtà scolastica ed i documenti necessari per l'iscrizione.
- Fornisce al genitore il modulo di iscrizione
- Li aiuta nella compilazione
- Acquisisce l'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica
- Fotocopia il Passaporto o il Documento di Identità dell'alunno; in sostituzione verifica l'iscrizione sul documento del genitore
- Fotocopia il permesso di soggiorno
- Fotocopia il libretto sanitario.
- Fornisce ai genitori le indicazioni per l'iscrizione al servizio mensa e l'eventuale richiesta di dieta da seguire
- Contatta il responsabile della Commissione Intercultura
- Procede alle operazioni di iscrizione alla scuola.

Il Referente Commissione Intercultura.

- Se necessario chiede l'intervento del facilitatore linguistico
- Prende visione della documentazione relativa al bambino
- Incontra il bambino con la famiglia

- Somministra semplici prove adatte all'età e al titolo di studio fornito
- Comunica ai genitori le informazioni relative al funzionamento della scuola italiana
- Trasmette le rilevazioni effettuate alle docenti di classe.

Assegnazione alla classe

Nel caso di documentazione certa, il Dirigente Scolastico provvederà a sentire i docenti interessati per definire la sezione di inserimento considerando:

- Le difficoltà linguistiche e le competenze acquisite nella scuola di provenienza
- Il numero di alunni frequentanti la classe
- L'eventuale presenza di alunni diversamente abili
- La presenza di alunni in situazione di disagio
- Altre problematiche

Nel caso di dubbia situazione, si riunisce la Commissione Intercultura che indica al Dirigente Scolastico la classe di inserimento (che può essere diversa da quella di appartenenza anagrafica) tenendo presente:

- L'età anagrafica
- Titolo di studio già posseduto
- Ordinamento scolastico del paese di origine
- Accertamento delle competenze linguistiche e disciplinari

Il Team degli insegnanti di classe:

- Si rende disponibile per uno o più incontri con i genitori
- Favorisce l'integrazione dell'alunno e la socializzazione
- Rileva gli obiettivi di apprendimento acquisiti e non
- Elabora percorsi didattici semplificati, prevedendo un adattamento dei programmi di studio
- Individua strategie per facilitare sia l'inserimento che l'apprendimento, utilizzando anche le risorse che la scuola mette a disposizione (mediatore culturali, eventuali progetti di recupero in orario aggiuntivo dei docenti...)

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

La scuola attraverso la Commissione Intercultura effettua, dopo aver preso conoscenza della situazione scolastica in riferimento agli alunni stranieri neo arrivati e aver valutato le Prove di Ingresso predisposte:

- un incontro con il mediatore culturale, nel caso dell'Istituto Comprensivo della Valle Versa fornito dalla Cooperativa Con-tatto con cui collabora da anni. In questo incontro il Referente della commissione Intercultura e i collaboratori, segnalano al mediatore le eventuali difficoltà dei ragazzi e insieme elaborano un intervento mirato sulla base delle esigenze dell'alunno. Si possono effettuare con la collaborazione del mediatore due tipi di intervento:
 - A. l'intervento di alfabetizzazione
 - B. l'intervento di mediazione/facilitazione
- nel caso in cui l'alunno abbia una sufficiente preparazione di base potrà usufruire dei Progetti di Recupero, svolti dai docenti dell'Istituto, che la Commissione Intercultura predispone ogni anno per il consolidamento didattico.
- Il mediatore culturale resterà a disposizione dell'Istituto tutto l'anno scolastico perciò sarà compito del Referente della Commissione richiederne l'intervento qualora sia necessario:
 - A. Per l'accoglienza e il tutoraggio degli allievi e delle rispettive famiglie
 - B. Compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; fornire loro informazioni sulla scuola nei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno
 - C. Compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti della famiglia e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità

D. Compiti relativi a proposte e percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei paesi, delle culture e delle lingue diverse.

Dal punto di vista della normativa, le leggi sull'immigrazione **Legge n. 40 del 6 marzo 1998** e **n. 189 del 30 luglio 2002** fanno esplicitamente riferimento a questa figura.

Un ulteriore aspetto importante è quello della VALUTAZIONE: **L'art. 4 del D.P.R. n. 275/1999** relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che essi operino "nel rispetto della normativa vigente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I Riferimenti legislativi e i documenti più importanti che hanno definito il tema dell'educazione interculturale sono:

C.M. 8/9/1989, n.301 *"Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio."*

C.M. 22/7/1990, n. 205, *" La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"*. In questa Circolare si introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale.

C.M. 2/3/1994, n. 73 *" Il dialogo interculturale e la convivenza democratica"*. Qui viene sviluppata la dimensione interculturale dell'insegnamento. Si segnala anche l'importanza di progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e territorio.

Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n.286 *" Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia. Con la stessa Legge n.40/98, pone particolare attenzione agli aspetti

organizzativi della scuola, all'insegnamento italiano come seconda lingua, al mantenimento della lingua e cultura di origine, alla formazione dei docenti e all'integrazione sociale. Tali principi sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come previsto dal **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n.394** "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le discipline dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*"

C.M. n. 155/2001 è finalizzata al sostegno del personale impiegato nelle scuole a forte processo immigratorio; la **C.M. n. 160/2001** è finalizzata all'attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori.

Nel C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 art.9 sono previste misure incentivanti per progetti relative alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, già attivate a seguito delle **Circolari Ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.**